

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
ASUR
N. DEL**

Oggetto: RICORSO EX ART. 696 BIS C.P.C. PRESENTATO DAL SIG. M.M. AVANTI AL TRIBUNALE DI FERMO. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. NOMINA LEGALE AVV. DOMENICO CAPRIOTTI

**IL DIRETTORE GENERALE
ASUR**

- . . . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore amministrativo, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;


- D E T E R M I N A -

1. Informato come previsto dal vigente articolo 4 del D.Lgs n. 28/10, di costituirsi in giudizio avanti al Tribunale di Fermo nel procedimento R.G. n. 817/14 promosso dal Sig. M.M. (si riportano le sole iniziali del nome e cognome indicando invece i dati anagrafici per esteso nell'allegato al presente atto, che non viene pubblicato, nel rispetto delle norme e per gli effetti della L. 196/03 sulla tutela dei dati personali) che ha notificato in data 07/04/2014 all' Azienda Sanitaria Unica Regionale un ricorso ex art. 696 bis c.p.c.. avanti al Tribunale di Fermo per l'effettuazione di un accertamento tecnico preventivo in riferimento al presunto diretto rapporto causale tra il non provato comportamento censurabile del personale medico convenzionato dell'Ente resistente e la perdita visiva del resistente;
2. di conferire espresso mandato all'Avv. Domenico Capriotti, Avvocato Dirigente, dipendente dell'Area Vasta n.4, per la rappresentanza e difesa dell'ASUR con ogni più ampio potere e


facoltà di legge compresa quella di conciliare e transigere, anche in considerazione della carenza di legittimazione passiva dell'ASUR;

3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa in quanto, l'ente si avvale per la difesa, di prestazioni professionali garantite da avvocato dipendente dell'ente;
4. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo, ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
5. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
6. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell'art. 28, comma 6, della L.R. 26/96 e s.m. per permettere la costituzione in giudizio nei termini previsti dal Codice di Procedura Civile in quanto l'udienza di comparizione è fissata al 29/04/2014.

Il Direttore Sanitario
Dott. Alessandro Marini



Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Giulietta Capocasa



IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Gianni Genga



La presente determina consta di n. 4 pagine di cui n. 0 pagina di allegati che formano parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

(AREA VASTA N. 4 DI FERMO)

UFFICIO STAFF LEGALE

Visto:

- il Decreto Legislativo n. 28 del 4/03/2010 "Attuazione dell'art. 60 della L. 18/06/2009 n. 69 in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali".

In data 07/04/2014 il Sig. M.M. (si riportano le sole iniziali del nome e cognome indicando invece i dati anagrafici per esteso nell'allegato al presente atto, che non viene pubblicato, nel rispetto delle norme e per gli effetti della L. 196/03 sulla tutela dei dati personali) ha notificato all' Azienda Sanitaria Unica Regionale un ricorso ex art. 696 bis c.p.c.. avanti al Tribunale di Fermo per l'effettuazione di un accertamento tecnico preventivo in riferimento al presunto diretto rapporto causale tra il non provato comportamento censurabile del personale medico convenzionato dell'Ente resistente e la perdita visiva del resistente;

La richiesta di accertamento tecnico preventivo è da respingere in fatto, diritto e per carenza di legittimazione passiva dell'ASUR in quanto l'operatore sanitario coinvolto non era alle dipendenze dell'Ente come verificato dalla Unità Gestione Sinistri dell' Area Vasta n. 4 nella seduta del 07/05/2013.

La controversia, promossa con l'accertamento tecnico preventivo, rientra fra quelle per responsabilità medica per le quali l'Avvocato difensore è tenuto ad informare l'assistito, come previsto dal vigente articolo 4, 3° comma del D.Lgs n. 28/10, della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione disciplinato dal predetto decreto e delle agevolazioni fiscali previste dagli art.li 17 e 20 dello stesso provvedimento e di ciò viene dato atto nel presente provvedimento.

Quindi è necessario procedere alla nomina del difensore dell'Ente in giudizio.

Per quanto sopra premesso


SI PROPONE

1. di costituirsi in giudizio avanti al Tribunale di Fermo nel procedimento R.G. n. 817/14 promosso dal Sig. M.M. (si riportano le sole iniziali del nome e cognome indicando invece i dati anagrafici per esteso nell'allegato al presente atto, che non viene pubblicato, nel rispetto delle norme e per gli effetti della L. 196/03 sulla tutela dei dati personali) che ha notificato in data 07/04/2014 all' Azienda Sanitaria Unica Regionale un ricorso ex art. 696 bis c.p.c.. avanti al Tribunale di Fermo per l'effettuazione di un accertamento tecnico preventivo in riferimento al

- presunto diretto rapporto causale tra il non provato comportamento censurabile del personale medico convenzionato dell'Ente resistente e la perdita visiva del resistente;
2. di demandare al Direttore Generale, la nomina del legale incaricato a rappresentare e difendere gli interessi dell'ASUR in giudizio;
 3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa in quanto, l'ente si avvale per la difesa, di prestazioni professionali garantite da avvocati dipendenti dell'ente;
 4. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo, ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
 5. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
 6. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell'art. 28, comma 6, della L.R. 26/96 e s.m. per permettere la costituzione in giudizio nei termini previsti dal Codice di Procedura Civile in quanto l'udienza di comparizione è fissata al 29/04/2014.

Il Dirigente

Avv. Domenico Capriotti



Si attesta inoltre che del presente provvedimento non deriva, ne può derivare, alcuna spesa a carico dell'ASUR per spese legali connesse al conferimento del mandato difensivo

Il Dirigente

Avv. Domenico Capriotti



- ALLEGATI -

Allegato in forma cartacea sottratto alla pubblicazione con nome e cognome della ricorrente